

COMUNE DI PILA**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****Deliberazione N. 16 del 26.11.2025**

OGGETTO: "SOCIETÁ MONTEROSA 2000 S.p.A.. FINANZIAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO COLLEGAMENTO FUNIVIARIO "SCOPELLO - ALPE DI MERA". PARTECIPAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE"

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 18,00, nella sala delle adunanze consiliari, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Convocato con l'osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio dell'Ente.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME		Presente	Assente
1 – GATTI MASSIMO	Sindaco	x	
2 – BERTOLI STEFANO	Consigliere	x	
3 – CRESPI ROBERTA	"	x (*)	
4 – CRIPPA MAURIZIO	"	x (*)	
5 – GIANOTTI BRUNO	"	x	
6 – FERRARIS STEFANO	"		x
7 - VIETTI MICHELA	"	x	
8 - PIANTA GIULIANA	"	x	
9 – CUCCIOLA OMAR	"	x	
10 – COTTURA ENRICO	"		x
11 – GIANOTTI CARLOTTA	"	x	
	Totale	9	2

Presiede il Sindaco Sig. Gatti Massimo il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario dell'Ente Sig. Mornico Dr. Patrizio con le funzioni previste dal D.Lgs. 267/00.

(*) in videoconferenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Pila detiene una partecipazione azionaria nella società Monterosa 2000 S.p.A. pari attualmente al 0,0823% del capitale;

Rilevato che la Società partecipata Monterosa 2000 S.p.A. con sede in Frazione Bonda, 19 Alagna Valsesia (VC) C.F. e P.IVA 01868740026 con atto a rogito Notaio Auteri in Novara, in data 27.11.2018, Rep. n. 57.212 Racc. n. 27.419 si è fusa con la Società Alpe di Mera S.p.A. incorporandola e divenendo così il soggetto proprietario e gestore degli impianti a fune e delle piste da sci di Alpe di Mera in Comune di Scopello;

DATO ATTO che:

- a) Monterosa 2000 S.p.A. è una società a capitale pubblico che ha per oggetto sociale "la realizzazione di iniziative e interventi che, nell'ambito della promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio delle valli del Monterosa, potenzino e sviluppino le attività e i servizi comunque collegati o utili all'espansione del settore turistico-ricettivo";
- b) l'attività delle aziende funiviarie riveste un ruolo trainante per il tessuto economico e sociale delle vallate nel cui contesto esse operano e che, in assenza delle rilevanti ricadute da esse generate, il territorio rischierebbe addirittura un arretramento economico e demografico;
- c) l'attività delle aziende funiviarie è indispensabile anche per la gestione dell'assetto idrogeologico delle aree a loro affidate;
- d) la valorizzazione turistica dell'Alpe di Mera riveste un'importanza vitale per l'economia delle intere comunità territoriali di cui i Comuni aderenti fanno parte;

Preso atto che:

- in Valsesia sono in corso progetti di ristrutturazione e potenziamento delle infrastrutture turistiche dell'area sciistica di Alagna Valsesia e Alpe di Mera che hanno come obiettivo la riqualificazione del polo turistico-sciistico valsesiano;

-il "Progetto Monterosa", sancito dal Protocollo di Intenti del 31.07.2000, rep. 4716, sottoscritto tra i Presidenti della Regione Piemonte e della Regione Valle d'Aosta, prevedeva la realizzazione del collegamento intervallivo, mediante impianti a fune e relative opere connesse, tra il comprensorio sciistico di Alagna Valsesia e quello di Gressoney;

-il progetto ha avuto una seconda fase attuativa nell'ambito del "Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006" mediante l'Accordo di programma 1° stralcio, sottoscritto il 24 marzo 2004 (approvato con DPGR n. 28 del 21/4/2004), che ha consentito la realizzazione delle nuove piste da sci "Olen-Cimalegna" e "Bocchetta delle Pisse-Alagna", del relativo impianto di innevamento artificiale e dei connessi bacini idrici di accumulo;

-la Regione Piemonte nell'ambito dell'Intesa istituzionale di programma, siglata con la Provincia di Vercelli il 05-06-2006 (DGR n. 6-2881 del 22 maggio 2006), ha assegnato ulteriori risorse finanziarie mediante un nuovo Accordo di programma sottoscritto il 14 novembre 2006 (DGR n. 97-4338 del 13-11-2006) ed approvato con D.P.G.R. n. 102 del 22-12-2006; ha previsto un finanziamento di € 2.500.000,00 a favore degli Enti facenti parte della società pubblica Alpe di Mera;

- con L.R. n. 9 del 27-02-2008, così come modificata dalla L.R. n. 35 del 30-12-2008, la Regione è stata autorizzata a promuovere, tramite Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., la sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile emesso da Monterosa 2000 S.p.A. per un importo massimo di € 7.500.000,00;

-in data 14 dicembre 2009, a seguito di una prima sottoscrizione di capitale in Monterosa 2000 S.p.A. per € 1.200.000 da parte di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., è stato sottoscritto un Accordo di programma che prevede, a carico della Regione, il contributo di € 6.300.000,00 sulla spesa di € 9.800.000,00;

-la Regione, con legge n. 24 del 5 dicembre 2016 è stata autorizzata a promuovere, tramite Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., la sottoscrizione di un ulteriore prestito obbligazionario convertibile emesso da Monterosa 2000 S.p.A. pari ad € 1.500.000,00;

-in data 27 marzo 2017 è stato aggiornato il citato Accordo di programma per consentire la sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile per il completamento del comprensorio sciistico Alagna Valsesia –

Gressoney, comprendente le stazioni di Monterosa 2000 e Alpe di Mera, per un importo integrativo di € 1.500.000,00;

-in data 20 novembre 2018, con atto a rogito Notaio Fabio Auteri in Novara, Rep. n. 57.212, la società Alpe di Mera S.p.A. si è fusa per incorporazione nella società Monterosa 2000 S.p.A.;

-al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio sopra descritto e rafforzare la competitività della realtà sciistica di Macugnaga, in data 23 maggio 2019 è stato aggiornato l'Accordo di Programma del 27 marzo 2017, prevedendo la sottoscrizione da parte del Comune di Macugnaga, proprietario degli impianti di risalita presso l'omonima stazione, di una quota del capitale della società Monterosa 2000 S.p.A., nonché il graduale trasferimento, a favore della medesima, della titolarità degli impianti pubblici Pecetto-Burki-Belvedere e Staffa-Bill-Moro;

-la Regione, con legge n. 20 del 17 dicembre 2018 ha autorizzato tramite Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., la sottoscrizione di un ulteriore prestito obbligazionario convertibile emesso da Monterosa 2000 S.p.A. pari ad € 10.000.000,00 per il completamento del sistema sciistico del "Monterosa"; l'area valsesiana e il territorio di Macugnaga.

- la società Monterosa 2000 S.p.A. ha predisposto un Piano di Sviluppo Territoriale indicante le necessità impiantistiche, le priorità realizzative e le ricadute economico e sociali al fine del reperimento delle risorse ulteriormente necessarie per la realizzazione degli investimenti previsti nell'area Valsesiana;

- con Accordo di Programma, sottoscritto il 20.02.2023 si è previsto di favorire lo sviluppo economico e turistico sportivo del comprensorio sciistico del versante piemontese del Monte Rosa (stazioni di Valsesia, Alpe di Mera e Macugnaga) mediante il progressivo completamento del programma infrastrutturale e impiantistico, agevolare il percorso di unificazione delle tre realtà sopra richiamate, nonché promuovere la ricostruzione dell'infrastruttura funiviaria che collega Stresa al Mottarone, funzionale alla fruizione turistica e sciistica del territorio alpino nordorientale del Piemonte;

- nel contempo la società Monterosa 2000 S.p.A. in attuazione del proprio Piano Industriale ha dato corso alla programmazione degli interventi necessari per lo sviluppo e il rilancio della stazione sciistica di Alpe di Mera con la sostituzione dell'attuale impianto di arroccamento "Scopello-Alpe di Mera" realizzato nell'anno 1978, partecipando al bando approvato con Decreto direttoriale del 27 giugno 2023 Prot. n. 12232/23 del Ministero del Turismo;

- con decreto del Segretariato Generale Prot. n.0033771/23 del 14/12/2023 è stato assegnato un contributo di euro 10.000.000 per la realizzazione della nuova Cabinovia di Mera;

- la Regione Piemonte con D.G.R. 2 dicembre 2024 n. 19-452, pubblicato sul B.U.R. n. 49 del 05.12.2024, ha approvato la proposta di individuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano (formulata dal Comune di Scopello con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 08.03.2024 e successivamente integrata con deliberazione n. 18 in data 26.07.2024) nella quale è stato recepito altresì il nuovo impianto Cabinovia ad ammorsamento temporaneo "Scopello-Mera", che andrà a sostituire l'attuale seggiovia "biposto";

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 24/01/2025 il Comune di Scopello ha approvato ai sensi dell'art. 17 commi 5 e 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dell'art. 5-bis comma 1 della L.R. 2/2009 e s.m.i. il progetto definitivo di variante parziale n. 01/2024 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, ai fini del suo adeguamento alla reindividuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L.R. n. 2/2009 e s.m.i.;

Fatto presente che con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Scopello (VC) n. 15 del 11.02.2025 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) relativo alla realizzazione della "Nuova cabinovia ad ammorsamento temporaneo "Scopello-Mera"" , predisposto dalla Società Monterosa 2000 S.p.A. con la quale si richiedeva, ai sensi degli artt. 3 e 5 della L.R. 17/2024 il rilascio della concessione per la costruzione di un impianto funiviario in servizio pubblico e segnatamente della "Nuova cabinovia ad ammorsamento temporaneo "Scopello-Mera"" in Comune di Scopello (VC);

Preso atto che la Società partecipata ha sottoscritto in data 30.07.2025 con la Ditta Doppelmayr Italia S.r.l. il contratto di progettazione per la redazione del progetto funiviario da sottoporre all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (A.N.S.F.I.S.A.) per il rilascio del competente nulla osta tecnico ex art. 3 del D.P.R. 753/80 ai fini dell'approvazione del progetto;

Dato atto che il preventivo di spesa dell'opera, che prevede altresì il contestuale smantellamento delle due seggiovie "Scopello-Alpe di Mera" e "Capricorno" assomma all'importo complessivo di euro 22.296.046,47;

Dato atto che per reperire le risorse mancanti per la realizzazione la Società ha attualmente in essere due aumenti di capitale;

Visto che la società partecipata sta altresì interloquendo con alcuni Istituti di credito presenti sul territorio e a livello nazionale che si sono resi disponibili ad anticipare le risorse finanziarie a Monterosa 2000 S.p.A. nelle more della progressiva erogazione da parte dei soci degli aumenti di capitale, per il tramite di specifico finanziamento;

Atteso che la società al fine del reperimento delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'impianto ha richiesto una compartecipazione finanziaria alla Regione Piemonte e alla Provincia di Vercelli, che si sono dichiarate entrambe disponibili a conferire risorse a sostegno della realizzazione dell'opera, purché conseguenti all'assunzione di analogo impegno da parte degli Enti pubblici territoriali, a dimostrazione che l'opera sia da questi considerata di interesse per il territorio;

Rilevato che:

la partecipazione finanziaria degli Enti locali assomma ad euro 3.150.000,00 di cui: Comune di Scopello euro 1.800.000,00, Comuni di Pila, Piode e Scopa euro 150.000,00 ciascuno, mentre la partecipazione dell'Unione Montana Valsesia assomma ad euro 900.000,00;

Preso atto che i suddetti Comuni congiuntamente con l'Ente Montano hanno dichiarato nella riunione svolta in data 14.05.2024 presso la sede del Comune di Scopello l'interesse per la realizzazione dell'opera, visti i benefici economici e sociali sulle attività turistiche e attività complementari derivanti dalla presenza della stazione sciistica dell'Alpe di Mera con conseguenti ricadute che non potranno che essere potenziate dalla realizzazione del nuovo impianto;

Visto l'articolo 5 comma 1 del Decreto legislativo 19.8.2016 n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, il quale statuisce che *"l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguitamento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*

Ritenuto che l'impegno finanziario del Comune nella forma di sottoscrizione di aumento di capitale della società Monterosa 2000 S.p.A. integri le fattispecie ammesse dall'articolo 4 del richiamato Decreto legislativo 19.8.2016 n. 175 al comma 2 lettera a) (*produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*);

Visto inoltre il comma 7 del medesimo articolo, laddove specifica che *"Sono altresì ammesse le partecipazioni, dirette e indirette, nelle società aventi per oggetto sociale prevalente [...] la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane"*;

Rilevato che per quanto precede il Consiglio Comunale, in sede di approvazione annuale della razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'articolo 20 del più volte citato Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, ha costantemente ritenuto mantenibile la partecipazione del Comune nella società Monterosa 2000 S.p.A. anche in considerazione dei parametri economico patrimoniali soddisfatti dalla società medesima;

Dato atto che l'impianto, che sarà gestito dalla medesima Società partecipata nel contesto della gestione dell'intera stazione sciistica, rappresenta un intervento volto alla valorizzazione della stazione medesima e dunque si propone per lo sviluppo di rilevanti interessi pubblici afferenti le comunità locali di Scopa, Scopello, Pila e Piode e della Valsesia più in generale; ciò sia in termini di ricadute economiche, sia in relazione allo sviluppo turistico del territorio, con aspettative anche rispetto a un miglioramento dei livelli occupazionali e la realizzazione di infrastrutture di trasporto sostenibili;

Considerato che:

- a) l'art.4 co.7 D. Lgs 175/06 e l'art.3 co.2 L.R. 2/09 ammettono le partecipazioni in società aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, sicché l'operazione risponde pienamente alle finalità istituzionali di cui all'art.4 cit. Rileva inoltre il fatto che, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art.4 L.R. 2/2009, gli impianti di risalita sono considerati a tutti gli effetti quali opere di interesse pubblico;
- b) la realizzazione del nuovo impianto funiviario, cui è sottesa l'esigenza del Finanziamento e dell'aumento di capitale, risponde all'interesse della Collettività locale (dunque interesse pubblico) a supportare il rilancio del Comprensorio sciistico dell'Alpe di Mera e così a sostenere il tessuto economico, demografico e occupazionale del territorio. Infatti l'intervento prevede la sostituzione di una seggiovia di arroccamento vetusta e obsoleta, risalente al 1978, con nuova telecabina, per l'incremento della sicurezza del trasporto, la promozione dell'attrattività turistica del territorio, l'incentivazione dei flussi turistici nel comprensorio sciistico, il prolungamento e la destagionalizzazione dell'attività turistica e lo sviluppo di ulteriori attività estive e invernali;
- c) il nuovo impianto consentirà di aumentare notevolmente la portata oraria (passando da circa 500 persone/ora a 2.400 persone/ora), la velocità di trasporto (dagli attuali 25 minuti ai futuri 8 minuti), nonché la sicurezza ed il *comfort* dei passeggeri, così incrementando notevolmente l'attrattività turistica del Comprensorio dell'Alpe di Mera, per attività sia estive (fra cui le discese in *mountain bike*) che invernali, con evidenti ricadute positive sul territorio;
- d) il miglioramento sarà apprezzabile anche sotto il profilo paesaggistico, dato che il nuovo impianto - che ha già superato il vaglio della valutazione di competenza regionale sull'impatto ambientale, ai sensi dell'art.12 della L. R. Piemonte n. 40/98, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs 152/06 - andrà a sostituire due obsolete seggiovie che verranno completamente rimosse, sia per le parti mobili che per quelle fisse (stazioni, palificazioni ecc...);
- e) la realizzazione della nuova telecabina è un'opera attesa da tempo dalla Comunità locale, tanto da essere contemplata nel novero degli interventi previsti dall'Accordo di Programma ex art.34 co.5 d.lvo 267/00 sottoscritto tra la Regione Piemonte e gli Enti pubblici territoriali per il rilancio turistico della Valsesia e che individua in Monterosa 2000 S.p.A. il soggetto attuatore. Ora che, grazie al finanziamento ministeriale, si è concretamente verificata la condizione economica per la sua realizzazione, occorre sostenere anche finanziariamente l'iniziativa per la parte residua, in considerazione delle consistenti ricadute positive sul territorio, di cui si è riferito;
- f) l'intervento finanziario è compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Considerato che:

al fine di completare il finanziamento dell'opera, al di fuori dei contributi nazionali e Regionali già acquisiti da parte della società Monterosa 2000 Spa, si rende necessario finanziare come enti territoriali, la somma complessiva di euro 4.150.000,00 mediante apporto finanziario con aumento di capitale da parte della stessa;

Rilevato, ancora, che ai sensi dell'art.14 co.5 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., il Comune di Pila può effettuare aumenti di capitale sociale a favore di Monterosa 2000 S.p.A., in quanto la società non ha registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio, ovvero non ha utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali;

Ritenuto pertanto di garantire la partecipazione finanziaria per un ammontare complessivo di euro 150.000,00 da coprirsi annualmente, con impegno finanziario di € 5.000,00 mediante allocazione di risorse da prevedersi in bilancio per sottoscrizione di aumento di capitale per la durata massima di anni trenta a decorrere dall'esercizio finanziario 2026;

Ritenuto altresì a seguito di intese intercorse tra tutti i soci si intende rinunziare integralmente e definitivamente, come in effetti rinuncia, ad esercitare l'opzione ad esso spettante sul deliberato aumento di capitale sociale.

Tenuto conto che, in base al combinato disposto degli artt. 7 e 8 del citato D. Lgs. 175/2016, l'acquisizione di partecipazioni in società già costituite sono di competenza del Consiglio Comunale;

Preso atto che la società Monterosa 2000 S.p.A.:

- nel triennio 2021-2024 ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 euro;
- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- non ha prodotto un risultato negativo per nessuno dei cinque esercizi precedenti;
- non ha necessità di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento, in quanto già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione;

Verificato il rispetto delle vigenti norme in materia di società partecipate con specifico riferimento al perseguitamento da parte di questo Ente della propria finalità istituzionale di rilancio del territorio;

Rilevato l'interesse del Comune di Pila di sottoscrivere aumento di capitale di partecipazione nella società Monterosa 2000 S.p.A. finalizzato alla partecipazione finanziaria per la realizzazione dell'investimento soprarichiamato per una spesa complessiva di euro 150.000,00, da effettuarsi con impegno trentennale a far data dal 01.01.2026 con impegno annuo di € 5.000,00 in funzione delle importanti ricadute sul territorio a seguito della realizzazione degli investimenti soprarichiamati;

Dato atto che la partecipazione finanziaria sarà ripartita per la durata massima trentennale e comunque non oltre i termini della durata della Società, impegnandosi ad allocare nei bilanci dei futuri esercizi la somma annua necessaria, autorizzando la società Monterosa 2000 S.p.A. all'aumento di capitale necessario a far fronte ai relativi oneri;

Tenuto conto che lo schema del presente atto di acquisizione delle quote societarie di Monterosa 2000 S.p.A. è stato oggetto di consultazione pubblica ed è stato pubblicato nel sito web istituzionale dell'ente all'indirizzo www.comune.pila.vc.it in base a quanto previsto dall'art.5, comma 2 del D. Lgs. 175/2016 dal 04/11/2025 al 19/11/2025 (e che entro i termini non sono pervenute osservazioni);

Visto il provvedimento della Corte dei Conti – Sezioni Riunite assunto con deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 del 23.11.2022 con la quale sono stati forniti chiarimenti in materia ed escludendo dal controllo delle componenti Sezioni della Corte dei Conti la sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche anche l'acquisto delle posizioni di socio, prescritto dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del D.Lgs 19.08.2016, n. 175 e s.m.i.;

Dato atto che:

- in ossequio alla normativa comunitaria, nazionale nonché all'orientamento della Corte dei Conti, gli aumenti di capitale che saranno realizzati attraverso le operazioni succitate non potranno essere destinati in alcun modo alla copertura di perdite, presenti o future e gli utili che si realizzeranno nel corso della durata del piano di sviluppo della società dovranno essere destinati a copertura delle eventuali perdite che si dovessero generare nel corso della gestione, laddove non fossero coperte dalle riserve di patrimonio netto disponibili;
- copia della presente deliberazione sarà trasmessa alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti a fini conoscitivi;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, relativamente alle motivazioni del presente atto, nonché il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000:

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Pila, li 08/11/2025

Il Responsabile del Servizio
Mornico Dott. Patrizio

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis , 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i..

Pila, li 08/11/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Daniela Toietti

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 con verbale del 21/11/2025 nostro protocollo 1664 del 25/11/2025 allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire i successivi adempimenti per l'avvio delle opere e conseguente sottoscrizione delle quote di aumento di capitale;

Ritenuto di rinunciare integralmente e definitivamente, ad esercitare l'opzione ad esso spettante sul deliberato aumento di capitale sociale, sottoscrivendo la suddetta quota di aumento di capitale sociale al medesimo riservata;

Rilevato, da ultimo, che tutti gli oneri e i costi di qualsiasi natura, ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo i costi e gli onorari notarili relativi alla sottoscrizione e al perfezionamento degli aumenti di capitale rimarranno a esclusivo carico della Società;

Visti

- l'art. 42, del TUEL e l'art. 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 175/2016 relativamente alla competenza per l'adozione del presente atto;

- il vigente Statuto Comunale ;

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e qui si intendono integralmente richiamate;
- 2) di rinunciare integralmente e definitivamente ad esercitare l'opzione spettante all'Ente sul deliberato aumento di capitale;
- 3) di sottoscrivere, partecipando all'aumento di capitale della Società Monterosa 2000 Spa mediante acquisizione di € 150.000,00 (centocinquantamila) di azioni dal valore di € 1,00 ciascuna sino alla concorrenza della spesa complessiva di euro 150.000,00 entro la durata massima di anni trenta a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, da coprirsi annualmente mediante allocazione di risorse da prevedersi in bilancio per l'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) , impegnandosi ad allocare nei bilanci dei futuri esercizi la somma annua necessaria, autorizzando la società Monterosa 2000 S.p.A. all'aumento di capitale necessario a far fronte ai relativi oneri;
- 4) di conferire mandato al Sindaco di intervenire in Assemblea e autorizzare l'aumento di capitale di Monterosa 2000 S.p.A. con la sottoscrizione delle azioni annualmente nel limite di € 5.000,00 (cinquemila) annui, assumendo i conseguenti atti in esecuzione del presente provvedimento;
- 5) di dare atto che in ossequio alla normativa comunitaria, nazionale nonché all'orientamento della Corte dei Conti, gli aumenti di capitale che saranno realizzati attraverso le operazioni succitate non potranno essere destinati in alcun modo alla copertura di perdite, presenti o future e gli utili che si realizzeranno nel corso della durata del piano di sviluppo della società dovranno essere destinati a copertura delle eventuali perdite che si dovessero generare nel corso della gestione, laddove non fossero coperte dalle riserve di patrimonio netto disponibili;
- 6) di dare atto che il Revisore dei Conti ha espresso proprio parere favorevole con verbale che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

- 7) di disporre che copia della presente deliberazione venga trasmessa alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti a fini conoscitivi;
- 8) di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà impegnare la spesa sul capitolo 8100/1/1 dei bilanci di competenza;
- 9) di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi dello Statuto comunale e nella sezione "Amministrazione Trasparente", del sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 33/2013
- 10) di dichiarare stante l'urgenza di dar corso al procedimento, la presente deliberazione immediatamente eseguibile con apposita distinta votazione palese unanime ai sensi art 134 comma 4 Tuel 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Massimo Gatti

Il Segretario Comunale
F.to Patrizio Mornico

Certificato di pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi 04.12.2025 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 19.12.2025 ai sensi del D.Lgs. 267/00.

Addì 04.12.2025

Il Segretario dell'Ente
F.to Patrizio Mornico

Certificato di esecutività

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi D.Lgs. 267/00 in data 26.11.2025.

Addì 04.12.2025

Il Segretario dell'Ente
F.to Patrizio Mornico

- COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo.

Addì 04.12.2025

Il Segretario dell'Ente
F.to Patrizio Mornico